

## EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO

DOCUMENTO INTEGRATIVO  
AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE



### Titolo 1 - PRINCIPI

#### art. 1 – Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi urbanistico edilizi secondo i principi di sostenibilità

1. Il Comune sostiene e promuove l'applicazione di criteri progettuali e/o esecutivi volti a realizzare una architettura improntata ai seguenti principi:
  - a) risparmio energetico:
    - 1) contenere prioritariamente i consumi energetici e le dispersioni dell'involucro edilizio;
    - 2) Ridurre al minimo i fabbisogni di energia primaria necessari al soddisfacimento dei livelli di confort invernale ed estivo;
    - 3) Promuovere l'utilizzo di una o più fonti energetiche rinnovabili;
    - 4) in sintonia con la Direttiva 2010/31/CE (Rendimento Energetico degli Edifici), promuovere gli interventi volti a realizzare, anche attraverso interventi di ristrutturazione, edifici a “energia quasi zero” ai sensi della direttiva medesima;
  - b) sostenibilità ambientale:
    - 1) è incentivato l'utilizzo di materiali, componenti, impianti e altri elementi costitutivi dei fabbricati che soddisfino i requisiti qualitativi in relazione alla durevolezza, non nocività, alla compatibilità ambientale (basso impatto sul sistema ecologico ed una elevata rispondenza alle esigenze biologiche dell'utenza sia in fase di produzione che di utilizzo e dismissione);
    - 2) gli interventi dovranno garantire il più possibile il “diritto al sole” degli edifici esistenti o in previsione (anche su lotti liberi) verificando l'orientamento prevalente e il rispetto della distanza critica per il soleggiamento fra edifici.
    - 3) In considerazione della vulnerabilità idraulica del territorio saranno incentivati gli interventi volti a garantire la maggiore permeabilità dei fondi ed il minor impatto sulla rete delle acque bianche.

#### art. 2 – Interventi per i quali è possibile accedere all'incentivo sul contributo di costruzione (art. 29 e 30 della L.R. 19/2009)

1. Il presente regolamento è applicabile per interventi di cui alla L.R. 19/2009, art. 4 comma 1 lett a), b) e c), e comma 2 lett. b) e c) con destinazione residenziale,

commerciale con esclusione di grandi e medie strutture di vendita e direzionale. Oggetto di valutazione sarà l'intera unità immobiliare/fabbricato oggetto di intervento.

2. Potranno accedere agli incentivi di cui al Titolo 2 del presente regolamento:
  - a) gli edifici oggetto di richiesta di Permesso di Costruire, SCIA o attività edilizia libera asseverata, presentati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento;
  - b) gli edifici oggetto di Permesso di Costruire o di altri titoli abilitativi ancora in fase di formazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
  - c) gli edifici in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le limitazioni previste dalle procedure di certificazione, e quando il cantiere sia in una fase tale da rendere ancora possibili accertamenti su materiali e/o tecniche di posa impiegate;

## Titolo 2 - NORME TECNICHE E INCENTIVI SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

### art. 3 – Corretto orientamento del fabbricato e diritto al sole

1. A meno di documentati impedimenti di natura tecnica, economica e funzionale, per gli edifici di nuova costruzione e oggetto di ristrutturazione con completa demolizione e ricostruzione, sarà incentivato il corretto utilizzo degli apporti solari.
2. Per accedere al relativo punteggio di cui all'art. 12, in un apposito elaborato, nel rispetto dell'altezza massima consentita nonché delle distanze tra edifici, dovrà essere riportato il corretto orientamento del fabbricato in funzione dell'incidenza dei raggi solari nelle varie ore del giorno e nelle diverse stagioni al fine di ottimizzare il guadagno termico dello stesso nei periodi invernali ed evitare l'eccesso di carico termico nei periodi estivi
3. Nello stesso elaborato dovrà essere valutato il rapporto tra l'edificio in costruzione e gli edifici contermini in funzione del "diritto al sole" e delle ombre portate (anche su lotti liberi), ottimizzando la posizione del fabbricato oggetto di progettazione con lo scopo di garantire a tutti gli edifici condizioni accettabili di soleggiamento invernale, utilizzando l'inclinazione dei raggi solari nel solstizio d'inverno riportata nella figura sottostante.




Fig. 1




Fig. 2

### art. 4 – Deflusso delle acque

1. L'amministrazione premia interventi con elevato indice di permeabilità. Saranno oggetto di incentivo interventi che garantiscono il naturale deflusso delle acque mediante un indice di permeabilità del lotto superiore al 50% calcolato secondo l'allegata tabella (tab. art. 4) messa a disposizione in formato foglio di calcolo.
2. Laddove sono ammesse dal PRG coperture piane è preferibile e premiante realizzarle mediante un sistema del tipo "a tetto verde". Al fine di poterla considerare nell'attribuzione di punteggio, la copertura a verde dovrà superare il 60% della copertura piana e non dovrà essere inferiore ai 15 mq.
3. In relazione a quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 11/2015 saranno incentivati interventi di miglioramento della situazione idraulica complessiva. Al fine dell'attribuzione del punteggio dovrà essere effettuato il calcolo del volume d'invaso necessario per l'invarianza secondo le indicazioni della tab. 5 dell'allegato 1 al D.P.Reg 83/2018 (livello di significatività della trasformazione "MODERATO" anche per i lotti inferiori a 5.000 mq). Il punteggio sarà attribuito secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 12.
4. Il piano di calpestio del piano terra dovrà essere posto ad una quota di almeno +50 cm. Rispetto alla quota 0 (Zero) calcolata sull'interasse della strada sulla quale è posto

l'accesso all'immobile. Eventuali piani di calpestio interni al fabbricato posti a quota inferiore produrranno un decurtamento del punteggio secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 12.

#### **art. 5 – Consumo di materie prime non rinnovabili, impiego di materiali riciclati e/o di recupero**

1. Dovranno essere preferiti materiali da costruzione di origine vegetale o animale quali legno, canapa, lino, bamboo, lana, paglia, sughero, juta ecc.
2. In secondo luogo saranno preferiti materiali riciclati o di recupero (strutture in legno, mattoni, elementi di copertura ...)
3. Sono preferibili materiali di produzione locale.
4. Al fine di tutelare la salute degli utilizzatori dovranno essere preferiti materiali a basso rilascio di elementi nocivi sia in fase di lavorazione che durante la vita del fabbricato.
5. Dovranno essere preferibilmente utilizzati materiali rispondenti ai "Criteri Ambientali Minimi CAM" di cui al DM 11/10/2017
6. Al fine della dimostrazione di quanto previsto al presente articolo, dovrà essere compilata la tabella (tab. art. 5) messa a disposizione in formato foglio di calcolo e allegate le schede tecniche dei materiali utilizzati per l'attribuzione del relativo punteggio

#### **art. 6 – Sfruttamento della luce naturale**

1. Dovranno essere realizzati locali utilizzando il più possibile l'apporto di luce diurna calcolando il valore medio di luce diurna in base al metodo descritto nella norma UNI EN ISO 10840.
2. Nel caso di ambienti che non possono disporre di aperture verso l'esterno, si raccomanda l'utilizzo di sistemi di conduzione della luce naturale.
3. Al fine della dimostrazione dell'ottimale sfruttamento dell'illuminazione naturale, dovrà essere compilata la tabella (tab. art. 6) messa a disposizione in formato foglio di calcolo.
4. Dovranno altresì essere realizzate opportune schermature solari per evitare il surriscaldamento dei locali durante il periodo estivo.
5. Per quanto previsto al precedente comma 4 dovrà essere fornita relazione asseverata di rispondenza ai requisiti di cui all'allegato M del D.Lgs 311/2006 corredata di relativa scheda tecnica.

#### **art. 7 – Ventilazione dei locali**

1. Per i fabbricati di nuova costruzione o soggetti a completa demolizione con ricostruzione, oggetto del presente regolamento ad adesione volontaria si prevede esclusivamente l'adozione di sistemi di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con recuperatore di calore statico. La ventilazione potrà essere garantita da unico apparecchio centralizzato con singole bocchette o in alternativa da singoli apparecchi puntuali localizzati.
2. Per i fabbricati oggetto di intervento non ricadente nella fattispecie di cui al comma precedente l'adozione dei sistemi di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con recuperatore di calore statico è consigliata.
3. Dovranno essere riportate (allegate) in relazione tecnica le schede tecniche e relative certificazioni dell'impianto scelto. Dovrà inoltre essere dimostrato il corretto dimensionamento atto a garantire 0,5 ricambi/ora della parte riscaldata.

### **art. 8 – Prestazioni energetiche dell'edificio**

1. Per poter accedere agli incentivi del presente regolamento l'edificio/unità immobiliare dovrà avere una prestazione energetica globale EPgl inferiore ad 1 KWh/mq anno e pertanto rientrare almeno nella classe A1 come definita nel DM 26/06/2015.

### **art. 9 – Consumo di acqua**

1. E' prescritto l'utilizzo di sistemi per la riduzione dei consumi di acqua potabile quali: aeratori per i rubinetti, cassette di cacciata a doppio tasto, ecc. La relazione tecnica dovrà riportare le misure adottate per la riduzione
2. L'eventuale realizzazione del serbatoio di accumulo delle acque piovane per usi irrigui e per usi civili (WC) dovrà essere calcolato secondo la norma E DIN 1989-1:2000-12.

### **Art. 10 – Domotica**

1. Il Comune incentiva la realizzazione di impianti di domotica e di building automation, i cui prodotti dovranno consentire il controllo da remoto degli impianti di climatizzazione, riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria attraverso dispositivi mobili (come computer, smartphone o tablet).
2. Al fine di accedere al relativo incentivo, dovranno essere riportate (allegate) in relazione tecnica le schede tecniche e relative certificazioni dell'impianto scelto. Dovrà inoltre essere dimostrato il concreto contributo nel risparmio delle diverse componenti energetiche determinato dall'adozione del sistema domotico.

### **art. 11 – Fascicolo del fabbricato**

1. Contestualmente al perfezionamento del titolo edilizio dovrà essere dichiarata da parte del tecnico incaricato l'intenzione di redigere o meno il fascicolo del fabbricato al fine dell'ottenimento del punteggio relativo;
2. Il fascicolo del fabbricato, al fine di essere considerato positivamente nell'attribuzione del punteggio dovrà necessariamente avere i seguenti contenuti:
  - l'individuazione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo;
  - la tipologia strutturale, con l'aspetto antisismico,
  - le dotazioni e caratteristiche impiantistiche,
  - la descrizione delle rifiniture,
  - lo stato di manutenzione,
  - gli interventi modificativi rispetto allo stato originario,
  - le indicazioni sulle operazioni di manutenzione da effettuare,
  - le indicazioni sul corretto uso dell'immobile, con particolare riferimento alla sicurezza.
3. L'effettiva verifica della relativa documentazione sarà effettuata dal SUE in sede di Segnalazione certificata di Agibilità in occasione della quale dovrà essere prodotto il "fascicolo del fabbricato", riportante la documentazione tecnica dell'edificio (elaborati, relazioni e titoli abilitativi) con il manuale d'uso e il manuale di manutenzione.

### **art. 12 – Incentivi**

1. Negli interventi edilizi, oltre all'applicazione dei requisiti prestazionali minimi previsti dalla normativa vigente, ai sensi degli artt. 30 commi 3 e 4, e 37 della LR n°19/2009, il comune incentiva altresì l'applicazione volontaria, delle misure previste nel presente regolamento
2. Al conseguimento di quanto previsto dall'art. 3 all'art. 10 viene attribuito un punteggio articolato secondo la seguente tabella:

Tab1

Art. 3	Corretto orientamento e Diritto al sole	Elaborato dimostrativo			
		SI	NO		
		8	0		
Art. 4.1	Deflusso delle acque	% PERMEABILITA'			
		>50%<60%	OLTRE 60%		
		5	8		
Art. 4.2		PRESENZA TETTO VERDE			
		SI	NO		
		8	0		
Art. 4.3		VOLUME D'INVASO INVARIANZA			
		>10%<20%	>20%		
		5	8		
Art. 4.4		PIANO CALPESTIO < +50			
	SI	NO			
	-10	0			
Art. 5.1	Materie prime RINNOVABILI	% Sul totale tab art. 4			
		>10%<20%	oltre 20%		
		3	5		
Art. 5.2	Materie prime RIC/REC	% Sul totale tab art. 4			
		>10%<20%	oltre 20%		
		3	5		
Art. 5.3	Materie prime CAM	% Sul totale tab art. 4			
		>10%<20%	oltre 20%		
		2	3		
Art. 6	Luce naturale	Valore medio FLD tab art. 5			
		fino al 4%	oltre il 4%		
		5	10		
Art. 7	Ventilazione dei locali	presente su ristrutturazione			
		SI	NO		
		10	0		
Art. 8	Prestazioni energetiche	Classe APE			
		A1	A2	A3	A4
		2	5	8	10
Art. 9	Consumo acqua	Serbatoio accumulo			
		SI	NO		
		9	0		
Art. 10	Domotica	Sistema domotico			
		SI	NO		
		8	0		
Art. 11	Fascicolo del fabbricato	Fascicolo fabbricato			
		SI	NO		
		8	0		

3. Ai punteggi così attribuiti corrispondono i seguenti incentivi:  
Tab2

TIPOLOGIA INTERVENTI	PUNTEGGIO	INCENTIVI % di riduzione del contributo di costruzione
NUOVA COSTRUZIONE O DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE	> 40 < 50	30
	> 50 < 70	50
	> 70	70
ALTRI INTERVENTI AMMESSI	> 30 < 40	30
	> 40 < 60	50
	> 60	70

4. I punteggi sono attribuiti direttamente dall'ufficio SUE sulla base della documentazione presentata a corredo del titolo edilizio relativo ed asseverata dal tecnico progettista.
5. Gli incentivi così determinati possono essere ulteriormente incrementati qualora il richiedente sottoponga il fabbricato ad un sistema di certificazione secondo quanto previsto nella seguente Tab. 3:

Tab3

<b>SISTEMA DI CERTIFICAZIONE</b>	<b>CLASSE</b>	<b>INCENTIVI % di incremento dell'incentivo</b>
CasaClima	A	20
CasaClima	Gold	23
CasaClima	Gold Nature	27
standard Passivhaus	Passivhaus	30

6. Le procedure di certificazione devono essere attivate presso le rispettive Agenzie di certificazione (l'Agenzia Per l'Energia (APE) del FVG, certificatore accreditato per lo standard del Passivhaus Institute di Darmstadt).
7. Per ottenere gli incrementi di riduzione del contributo di costruzione previsti nella tabella 3, il richiedente dovrà dimostrare, all'atto di perfezionamento del titolo edilizio di aver attivato la procedura di certificazione.
8. Contestualmente alla denuncia di fine lavori dovrà essere presentata anche tutta la documentazione attestante la Certificazione ottenuta.
9. All'atto di perfezionamento del titolo edilizio, sarà dovuta solo la quota residuale del contributo di costruzione sulla base delle percentuali previste nelle Tabelle 2 e 3. Nel caso di non raggiungimento degli standard previsti in tabella 2, di mancata Certificazione, ovvero di Classe inferiore raggiunta rispetto a quella prevista, all'atto della denuncia di fine lavori, e comunque prima del rilascio del Certificato di Agibilità, dovrà essere versata la rimanente quota saldo del Contributo di Costruzione ricalcolata dallo SUE e notificata agli aventi titolo sulla base delle percentuali previste nelle Tabelle 2 e 3.

### **art. 13 – Ulteriori disposizioni**

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non venga acquisita la certificazione CasaClima o Passivhaus, la maggiorazione dell'incentivo consistente nella quota corrispondente di scomputo del contributo di costruzione e del costo di costruzione non avrà luogo;
2. L'agibilità degli edifici che usufruiscono degli incentivi di cui al presente regolamento sarà attestata a seguito dell'emissione del certificato CasaClima o Passivhaus laddove tali certificazioni siano poste alla base dell'agevolazione; in alternativa dovrà essere dichiarata la rinuncia al sistema di certificazione con conseguente rinuncia alla maggiorazione del contributo ed il conseguente ricalcolo con e modalità di cui al comma 9 del precedente art.12.
3. Le detrazioni si applicheranno con una prima decurtazione sulla quota del costo di costruzione (nella fattispecie in cui il fabbricato risponda ai requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 30 della L.R. 19/2009) e successivamente operando la seconda decurtazione sulla sommatoria data dal residuo del costo di costruzione unito alle quote di urbanizzazione primaria e secondaria (comma 4 dell'articolo 30 della L.R. 19/2009);
4. le quote del contributo di costruzione, ammesse quale beneficio economico, saranno in

ogni caso garantite da apposita polizza fideiussoria che sarà svincolata in seguito all'agibilità; nell'eventualità di mancato rilascio del certificato CasaClima o Passivhaus la quota di contributo ancora da versare è da considerarsi quale rateizzazione del contributo medesimo.

5. la certificazione CasaClima o Passivhaus integra e non sostituisce gli attestati di qualificazione, certificazione e prestazione energetica ove previsti dalla normativa nazionale;

## **Titolo 3 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO**

### **art. 14 – Premesse**

1. Il Comune di Pasiano di Pordenone, ai soggetti individuati e con le modalità riportate negli articoli seguenti, può concedere un contributo calcolato annualmente sulla base della graduatoria di cui all'art. 18 fino ad esaurimento dell'eventuale stanziamento di bilancio del medesimo anno.

### **art. 15 – Beneficiari**

1. Soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, titolari di interventi di cui al precedente art. 2 su immobili che non siano già stati oggetto di analogo contributo.

### **Art. 16 - Termini e modalità per la presentazione della domanda di contributo.**

1. La domanda di contributo di cui al presente regolamento, redatta su apposito modulo fornito dall'Amministrazione comunale, va presentata al Comune di Pasiano di Pordenone e deve essere recapitata al protocollo del Comune stesso secondo le indicazioni che saranno fornite annualmente da apposito bando emanato dall'Amministrazione stessa.
2. Nell'ipotesi che il termine di scadenza previsto coincida con un giorno festivo o prefestivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
3. Il concorrente alleggerà alla domanda, redatta sul modello predisposto dal Comune, tutta la documentazione che riterrà utile e opportuna, indicando gli estremi del titolo edilizio relativo al fabbricato per il quale viene richiesto il contributo e fornendo le dichiarazioni richieste al 2° e 3° comma dell'art. 17 per la formazione della graduatoria.

### **art. 17 – Requisiti**

1. I soggetti come individuati nel precedente art. 15 dovranno inoltre:
2. Aver ottenuto almeno 60 punti nella tab1 di cui all'art. 12 per l'intervento oggetto di richiesta.
3. L'intervento dovrà essere del tipo NZEB secondo quanto previsto dal D.Lgs 10 giugno 2020, n. 48 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00066) (GU n.146 del 10-6-2020) - modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192”*

### **art. 18 – Graduatoria**

1. Sarà assunto a base della graduatoria il punteggio ottenuto ai sensi del precedente art. 12.
2. Saranno aggiunti ulteriori **2** punti per ognuna delle sottoelencate situazioni:
  - a) Presenza all'interno del fabbricato o nell'area di pertinenza di un sistema di ricarica per veicoli elettrici (se più unità abitative/commerciali/direzionali, almeno uno ogni due unità)
  - b) Avere a disposizione un veicolo full electric al momento della richiesta di contributo. (sono escluse le imprese di costruzione, le cooperative o altre forme aggregative e le immobiliari). Non sono considerati noleggi brevi inferiori ai 24 mesi.
  - c) presenza di un portatore di handicap all'interno del nucleo familiare (per le sole persone fisiche);

A parità di punteggio, vengono privilegiate, nell'ordine, le seguenti situazioni riconducibili alle sole persone fisiche:

- a) nucleo familiare più numeroso;
- b) data di presentazione della domanda.

#### **Art. 19 – Formazione delle graduatorie.**

1. Il richiedente entro i termini stabiliti dal bando emesso dall'Amministrazione Comunale presenta la richiesta di contributo su modello e con le modalità indicate.
2. Il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, provvede, previa istruttoria delle stesse, all'approvazione della graduatoria provvisoria.
3. La graduatoria provvisoria è affissa all'albo del Comune per 15 giorni, con comunicazione agli interessati dell'avvenuta affissione tramite mail.
4. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione può essere presentato ricorso motivato all'organo che ha emanato l'atto, il quale, esaminati i ricorsi, nei quindici giorni successivi approva la graduatoria definitiva. Nel caso che i ricorsi richiedano approfondimenti che non possono essere effettuati nei tempi fissati l'approvazione della graduatoria definitiva viene posticipata del tempo strettamente necessario.
5. I soggetti collocati in graduatoria, ma non ammessi al contributo per esaurimento dello stanziamento di bilancio, conservano il diritto a partecipare anche alle due graduatorie successive, presentando in ciascun anno una semplice conferma della domanda iniziale. In tal caso i termini previsti dal presente regolamento rimangono quelli riferiti al momento della presentazione della prima domanda. L'eventuale successiva ammissione al contributo sulla base di tale domanda è comunque subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti soggettivi. È fatto salvo il loro diritto a presentare eventuale nuova domanda per far valere situazioni di maggior punteggio.

#### **Art. 20 – Validità della graduatoria.**

1. La graduatoria definitiva viene pubblicata all'albo del Comune per 15 giorni e resta in vigore fino alla data di approvazione di quella successiva.
2. Sono esclusi dalle graduatorie coloro che hanno già ottenuto il contributo sulla base delle graduatorie degli anni precedenti.

#### **Art. 21 – Erogazione del contributo.**

1. Il contributo sarà erogato ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dello stanziamento di bilancio, e comunque per un ammontare minimo di contributo pari a € 5.000,00 e per un massimo di:
  - a) € 20.000,00 In caso di tipologia di casa singola o binata o altre destinazioni d'uso;
  - b) € 15.000,00 In caso di interventi su immobili fino a 6 unità abitative/ commerciali/ direzionali (blocco/schiera);
  - c) € 10.000,00 In caso di interventi su immobili oltre le 6 unità abitative/ commerciali/ direzionali.
2. Gli altri importi verranno calcolati in percentuale sulla base del punteggio ottenuto. Le eventuali somme rimanenti, relative ai contributi di importo inferiore a € 5000,00, verranno ripartite in percentuale ai soggetti ammessi.
3. Qualora in sede di verifica il soggetto utilmente collocato in graduatoria non dimostri di aver i requisiti previsti dal presente regolamento perde il diritto al contributo che passa al successivo in graduatoria.

4. L'Ufficio Tecnico comunale, previa istruttoria della pratica, dispone la liquidazione del contributo sulla base delle disposizioni del presente regolamento una volta accertato l'effettivo inizio dei lavori oggetto del titolo edilizio ammesso a contributo.

#### **Art. 22 – Esclusione del contributo.**

1. Il contributo non è concedibile in presenza di abuso edilizio. A tal fine alla richiesta di contributo è allegata una dichiarazione del beneficiario che attesta l'assenza di abusi edilizi dell'unità abitativa oggetto della domanda di contributo. L'ufficio tecnico provvede alla verifica di tali dichiarazioni.

#### **Art. 23 – Divieto di vendita.**

1. In caso di fabbricato, oggetto di contributo, realizzato da soggetti diversi da imprese di costruzione, cooperative (o altre forme aggregative) o immobiliari, la proprietà deve rimanere del titolare del permesso a costruire o altro titolo abilitativo per almeno 10 anni dalla data di rilascio dell'abitabilità e/o dichiarazione di fine lavori.
2. In caso di fabbricato realizzato da impresa di costruzione, cooperative (o altre forme aggregative) o immobiliare, nell'atto di compravendita, fino al primo utilizzatore (persona fisica per residenza o persona giuridica per attività commerciale e direzionale) dovrà essere dichiarato il contributo ricevuto dal comune e gli obblighi che l'acquirente si assume nei confronti dell'Amministrazione Comunale in funzione del contributo ricevuto in particolare rispetto a quanto previsto al comma precedente.

#### **Art. 24 – Atto d'obbligo e restituzione del contributo.**

1. Nel caso di:
  - a) mancato inizio o completamento dei lavori entro i termini previsti dal permesso a costruire o dal titolo abilitativo presentato eventualmente anche prorogati secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia;
  - b) realizzazione di opere, a seguito di variante approvata, che comportino una riduzione delle prestazioni asseverate in fase di richiesta ed una conseguente riduzione del punteggio di cui all'art. 12;
  - c) mancata presentazione di documenti richiesti in sede di Segnalazione certificata di agibilità per i quali era prevista l'attribuzione di punteggio ai sensi dell'art. 12
  - d) mancato trasferimento della residenza o della sede dell'attività, nell'unità oggetto di contributo entro 12 mesi dalla data di agibilità o dalla data di acquisto in caso di acquisizione da persona giuridica beneficiaria di contributo;
  - e) mancato rispetto di quanto previsto all'art. 23;

il beneficiario si obbliga a restituire, entro 30 giorni dalla notifica del Comune, il contributo ottenuto maggiorato degli interessi bancari correnti per il periodo considerato.

#### **Art. 25 – Norma finale e transitoria.**

1. L'applicabilità del Titolo 3° del presente regolamento, è subordinata allo stanziamento di fondi ed a quanto previsto all'art. 12.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera del C.C. n. 11 del 22/02/2016

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PIOVESANA ANDREA

CODICE FISCALE: PVSNDR67S21F770J

DATA FIRMA: 30/09/2021 17:57:49

IMPRONTA: 0E983008057B3A45D28A17FC6FAC3A35AD1E42C2D00743ABE2DFDCBF3EBE1847  
AD1E42C2D00743ABE2DFDCBF3EBE18470B6D0DFACD21A9344049B2D5C81B2CB3  
0B6D0DFACD21A9344049B2D5C81B2CB39202DE392C94C835DD872AD35287312D  
9202DE392C94C835DD872AD35287312D59610AA4AD32DB526AD8998BD1D821C2

NOME: SARRI ALESSANDRO

CODICE FISCALE: SRRLSN74A20F770Y

DATA FIRMA: 01/10/2021 08:20:26

IMPRONTA: 8976C77BFA6304998D68DF7DEE2948AD9CA85AD3B42920BD8A4FA153F1DC0242  
9CA85AD3B42920BD8A4FA153F1DC0242AD6A7D84BA6CC527C383C0D2C844B1A4  
AD6A7D84BA6CC527C383C0D2C844B1A428386066321F7ED21C49D0F02220C467  
28386066321F7ED21C49D0F02220C46790E4D8DE9BB39F4A482819296DFF917F